

Ordinanza n.
Prot. n.

LA DIRETTRICE GENERALE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle Università" della legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. 286/2017 del 25/09/2017;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Viste in particolare le modifiche apportate al suddetto Codice dei Contratti con il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (cosiddetto "sblocca cantieri") convertito in legge con modifiche (L. 14 giugno 2019 n. 55) e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione pubblica digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16/07/2020;
- Visto il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che rimodula la disciplina dell'affidamento dei contratti sotto la soglia europea introducendo un regime temporaneamente derogatorio rispetto a quello indicato all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la delibera del 14/05/2021 con la quale Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Rettore alla sottoscrizione dell'atto notarile per l'accensione di un mutuo ipotecario con l'istituto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. della durata di 17 anni a surroga del mutuo ipotecario trentennale stipulato dall'Ateneo con Unicredit Corporate Banking in data 7 agosto 2008 presso lo studio del Notaio Avv. Antonio Zorzi (registrato con Repertorio 12961 Raccolta n. 5436), per un importo di € 18.135.204,00 per finanziare l'acquisto della sede dell'Ateneo di Piazza Carlo Rosselli;
- Visto che tra le condizioni richieste dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per la concessione di mutuo fondiario ordinario non residenziale a tasso fisso riportate nel documento "Foglio Informativo" è richiesta una garanzia assicurativa obbligatoria sull'immobile ipotecato per la copertura contro l'incendio, il fulmine e gli scoppi per un valore pari al valore indicato nella perizia di stima formulata a cura della Banca Monte dei Paschi S.p.A. pari a € 18.522.800,00, con appendice di vincolo a favore della Banca stessa e per l'intera durata del contratto di mutuo;
- Vista la necessità di provvedere alla stipula di specifica polizza al fine di soddisfare il requisito richiesto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per la stipula del contratto di mutuo di cui trattasi;
- Considerato che il servizio assicurativo da acquisire rientra tra i servizi affidabili con le procedure previste e normate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei Contratti Pubblici", Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 66515100-4 Servizi di assicurazione contro gli incendi;
- Visto che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto che ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura (inclusa l'attività di progettazione) mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 75.000 e tramite procedura negoziata senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 per assegnazioni di importo pari o superiore a € 75.000 e fino alle soglie comunitarie, in deroga all'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31/12/2021;
- Visto che il D.L. 76/2020 al comma 3 dell'art. 1 precisa che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite un'unica determina a contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, e le motivazioni di scelta del contraente;

Ordinanza n.
Prot. n.

- Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e ulteriormente aggiornate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10/07/2019;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 12 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, la durata dei contratti pubblici per le forniture di beni e di servizi per le spese ordinarie non può oltrepassare i nove anni;
- Considerato che, ai sensi del codice civile, art. 1899, il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso che l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre per una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale e, qualora il contratto superi i cinque anni, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata;
- Ritenuto necessario stipulare una polizza assicurativa specifica contro i rischi da incendio, fulmine e scoppio con idonea Compagnia Assicurativa per un valore pari al valore commerciale dell’immobile prestato a garanzia ipotecaria indicato nella perizia pari a € 18.522.800,00 con appendice di vincolo a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena per la durata di cinque anni e procedere successivamente alla stipula di nuovi contratti assicurativi fino a copertura totale del periodo di durata del mutuo ipotecario concesso;
- Individuata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016 successivamente aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017 nel Responsabile dell’Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici, Dott.ssa Silvia Tonveronachi;
- Stimato che l’importo contrattuale per la stipula del contratto di polizza assicurativa quinquennale contro i rischi da incendio, fulmine e scoppio da acquisire possa rientrare entro la soglia di € 75.000 indicata per all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 per le forniture di beni e servizi;
- Preso atto che, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;
- Considerato che, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, la stima dei costi della manodopera viene esclusa preventivamente, come da deliberazione ANAC n. 3 del 05/03/2008;
- Visto l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Visto che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra Stazioni Appaltanti e imprese in tutta la fase di gara compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione per via elettronica delle offerte, recepite dalla normativa nazionale agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ordinanza n.
Prot. n.

- Visto che l'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento;
- Visto l'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il quale è introdotto l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, oltre a ribadire l'obbligo di cui sopra, al comma 5 chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l'invio mediante posta elettronica certificata, in quanto per tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le Stazioni Appaltanti devono garantire che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute, salvo i casi di deroga di cui al comma 1 dello stesso comma 5;
- Visto l'art. 1, comma 450, secondo periodo, della L. n. 296/2006 e s.m.i., legge finanziaria 2007, la quale prevede che, fermi restando gli obblighi e le facoltà di utilizzo delle Convenzioni Consip, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui le Università statali, per acquisti di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al MEPA, ad altro mercato elettronico o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- Accertato che non vi sono convenzioni CONSIP attive o in attivazione per l'affidamento del servizio in questione;
- Visto che la Regione Toscana ha attivato e messo a disposizione di tutti gli enti e strutture regionali la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) che permette di svolgere in modalità telematica tutte le fasi di ogni tipologia di gara prevista dalla normativa nazionale e comunitaria;
- Visto che l'Ateneo è stato autorizzato dalla Regione Toscana in data 02/05/2019, prot. 10813, a sperimentare il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) come Stazione Appaltante nelle more della definitiva adesione alla piattaforma;
- Vista l'urgenza di provvedere alla stipula del contratto di polizza oggetto del presente atto;
- Visto che con nota del 28/05/2021 prot. 15172-X/4, sono state invitate telematicamente a rimettere preventivo di spesa per la stipula della polizza di cui trattasi le seguenti Compagnie di Assicurazione iscritte all'elenco degli Operatori Economici di START:
 - o Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia ASPEVI ROMA Srl – C.F. 12717720150;
 - o Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia – C.F. 05380900968;
- Visto che alle ore 12:00 del 05/06/2021, data di scadenza indicata nella lettera invito per la presentazione delle offerte, ha inviato la propria offerta economica la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia ASPEVI ROMA Srl (prot.16435-x/4 del 15/06/2021) che propone la stipula del contratto di polizza richiesto al premio annuo lordo di € 2.850,00 per un totale contrattuale di € 14.250,00 comprensivo degli oneri fiscali;
- Acquisita l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti generali e professionali tramite DGUE trasmesso dalla Concorrente tramite piattaforma START;
- Acquisito tramite il portale VerifichePA il certificato di iscrizione alla CC.I.AA. della Compagnia e dell'Agenzia;
- Verificata la regolarità contributiva della Compagnia e dell'agenzia tramite DURC;
- Verificato che non sussistono annotazione al Casellario ANAC;
- Visto il Bilancio Unico di Ateneo anno 2021 e triennio 2021-2023 dell'Università per Stranieri di Siena approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020, delibera prot. n. 0031069 del 22/12/2020;
- Vista la disponibilità dei fondi sulle voci di bilancio CA.04.41.07.01 "Premi di assicurazione" - UA.ST.AGG., esercizio 2021;

Ordinanza n.
Prot. n.

DETERMINA

Per quanto indicato nelle premesse, è autorizzato l'affidamento diretto alla Compagnia di Assicurazione VITTORIA ASSICURAZIONI con sede legale in Milano, C.F. e Partita IVA 01329510158 per il tramite dell'Agenzia ASPEVI ROMA Srl – C.F. e Partita IVA 12717720150 della stipula del contratto di polizza assicurativa della durata quinquennale a copertura dei rischi da Incendio, fulmine e scoppio per il valore risultante dalla perizia di stima effettuata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sull'immobile prestato a garanzia ipotecaria di € 18.522.800,00, con appendice di vincolo a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena e decorrenza dalle ore 24:00 della data di comunicazioni di aggiudicazione all'Affidataria.

Tutta la documentazione di gara, oltre che sul portale START, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Università per Stranieri di Siena, in ottemperanza di quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

La spesa di € 14.250,00 derivante dall'affidamento del servizio assicurativo di cui sopra graverà sulla Voce CA.04.41.07.01 "Premi di assicurazione" - UA.ST.AGG., per € 1.425,00 sulla competenza dell'esercizio di Bilancio esercizio 2021 e, per la rimanente quota parte, sul Budget degli esercizi 2022, 2023, 2024, 2025.

Previsione 2021 budget Voce CA.04.41.07.01 "Premi di assicurazione" - UA.ST.AGG	Disponibilità al 17/06/2021	Scrittura presunta della presente Delibera stimata sulla decorrenza contrattuale	Disponibilità residua
€ 43.000,00	€ 23.385,04	€ 1.425,00	€ 21.960,04

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Silvia Tonveronachi)*

Il Compilatore: Antonella Aucone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.